

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,

TRA

**L'ISTITUTO TOLMAN**, Laboratorio di Scienze Cognitivo-Comportamentali, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, con sede legale in via Cerda 24, 90139 Palermo, (P. IVA 04267640821), nella persona del suo Direttore e Legale Rappresentante Dott. Giovanni Lo Savio, di seguito indicato come "**Istituto**".

E

**ASL Oristano** con sede legale in via Carducci, 35 – 09170 Oristano, P.IVA 01258180957, rappresentata dal Dott. Federico Argiolas quale Commissario Straordinario in qualità di Legale Rappresentante, di seguito indicata come "**Azienda Ospitante**";

PREMESSO CHE

- L'Istituto, riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia previsti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 162/82 è stato abilitato ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, con Sede Principale a Palermo in via Cerda n. 24 con D.M. 21/05/2001, G.U.R.I. n. 128 del 5/6/2001, e successivamente con Decreti del MIUR, per le Sedi Periferiche;
- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### (Oggetto della convenzione)

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 56/89 e successive integrazioni e modificazioni), il Direttore dell'Azienda Sanitaria Ospitante e il Direttore dell'Istituto, concordano che gli allievi svolgano il tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia e di diagnostica clinica presso tutti i Servizi e Presidi della Struttura Ospitante nei quali operano Psicoterapeuti, che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, sempre tenendo in considerazione la disponibilità effettiva del tutor di riferimento al momento della richiesta;

Alla scuola di specializzazione, si accede con la laurea in medicina o in psicologia ed è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi albi professionali.

L'Istituto, assunto quanto indicato nell'art. 8, comma 2 del d.m. 509/1998, prevede che gli allievi svolgano 150 ore di tirocinio pratico per ciascuna annualità di corso.

Al tirocinio saranno ammessi n. 3 allievi in tempi e modalità concordati precedentemente con i Responsabili designati dall'Azienda Ospitante. In base alla disponibilità dell'Azienda Ospitante, potrà essere consentita la rotazione nell'anno di un numero superiore di allievi rispetto a quello segnalato in convenzione: in tal caso il numero di allievi che potranno essere ammessi contemporaneamente a svolgere tirocinio non potrà superare il numero previsto in convenzione. I nominativi di quanti avranno accesso alle attività di tirocinio verranno comunicati dall'Istituto all'Ufficio addetto e alla Persona fisica designate dall'Azienda Ospitante.

### Art. 2

#### (Modalità di espletamento)

Lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento potrà essere seguito e verificato da un Supervisore designato dalla Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e dal Tutor indicato dall'Azienda Ospitante e presente nell'Unità Operativa in cui di volta in volta l'allievo effettuerà il tirocinio.

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dall'Istituto e controfirmate dal Responsabile dell'Azienda Ospitante e dal tirocinante, e saranno accompagnate da un'attestazione relativa alle presenze e alle attività pratico-cliniche svolte.

L'Azienda Ospitante potrà ammettere i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse, organizzati dalla medesima.

Gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.

Agli allievi verrà data la possibilità di svolgere l'attività di tirocinio, espletando in autonomia, ma previa autorizzazione del Tutor e su segnalazione dell'Azienda Ospitante, le prestazioni clinico-psicologiche, per le quali hanno già conseguito l'abilitazione, con l'intento di favorire l'implementazione di valide competenze professionali e la maturazione di esperienza sul campo, indispensabili all'esercizio dell'attività di psicoterapia.

Il tirocinio di formazione e orientamento non costituisce rapporto di lavoro, e pertanto l'Azienda Ospitante non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del tirocinante.

**La stipula della presente convenzione non comporterà l'assunzione di alcun onere economico a carico dell'Azienda Ospitante.**

#### Art. 3

(Obblighi del tirocinante)

Gli allievi sono tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento attenendosi alle indicazioni del Responsabile della Struttura Ospitante e del Tutor;
- Osservare le norme disciplinari in essere per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- Rispettare scrupolosamente tutti i regolamenti interni che si applicano all'Azienda Ospitante e al Servizio cui è assegnato, ivi comprese le disposizioni relative agli orari di lavoro e allo svolgimento di specifici incarichi e funzioni;
- Mantenere il segreto professionale e rispettare la riservatezza legata al regolamento dell'Azienda Ospitante sulla privacy riferita ad utenti e operatori (d.l. N.196/2003) con riguardo a tutte le informazioni di cui gli stessi possano venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La violazione di queste norme o condotte, incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano l'interruzione del tirocinio.

#### Art. 4

(Obblighi dell'Istituto in materia di Assicurazione)

L'Istituto garantisce che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi e contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio con assicurazione INAIL.

#### Art. 4 bis

Obblighi delle parti contraenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (formazione sulla sicurezza e sorveglianza sanitaria)

Così come disciplinato dal D.l. 363/98 (art. 10, comma 1) le parti contraenti convengono ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro:

- il Soggetto promotore assicura che i tirocinanti abbiano svolto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sulla base del rischio rilevato;

- il Soggetto ospitante provvede altresì a tutte le misure di protezione, di controllo nei confronti dei rischi occupazionali ed è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08;
- il Soggetto promotore assolve alle previsioni dell'art. 41, sulla sorveglianza sanitaria, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per quanto concerne l'idoneità generica dei tirocinanti allo svolgimento delle relative attività.

#### Art. 5

##### (Oneri)

La presente convenzione comporta i seguenti oneri;

##### **per l'Istituto:**

- La supervisione al tirocinante prevista dal programma concordato dai contraenti (V.di art. 2);
- La garanzia della presenza di copertura assicurativa di cui all'art. 4 realizzata dal singolo tirocinante, intestata allo stesso e stipulata presso un'assicurazione dallo stesso prescelta;
- La stesura di un progetto formativo e di orientamento rispondente alle necessità e ai principi prevalenti della Struttura Ospitante;
- La predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento del tirocinio

##### **per l'Azienda Ospitante:**

- La disponibilità degli strumenti di psicodiagnostica ed ogni altra risorsa strumentale necessaria e/o funzionale all'espletamento delle prestazioni professionali previste per il tirocinante;
- La sicurezza, l'igiene, la partecipazione ad attività di aggiornamento;
- Il tutoraggio;
- La certificazione a fine tirocinio nella forma predisposta per tempo dall'Istituto.

#### Art. 6

##### (Durata)

La presente convenzione, in analogia con il percorso di specializzazione, ha validità quadriennale ad inizio dalla data di stipula-

#### Art. 7

##### (Protezione dei dati personali e sensibili)

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione contenuta nel D.Lgs. n. 196/2003 e nel Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/04/2016 in materia di protezione dei dati personali e sensibili.

Art. 8

(Controversia)

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione, in caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di Palermo.

letto, confermato e sottoscritto

Per L'Istituto Tolman  
Il Direttore  
Dott. Giovanni Lo Savio

Per l'Azienda Ospitante  
Il Rappresentante Legale  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Federico Argiolas